

CRISTIANO DI MAIO
- NOTAIO -

Via Nazario Sauro, 4 - ATESSA (CH)
Codice Fiscale: DMI CST 68H12 L8451
Partita IVA: 01757940695
Tel. 0872 866714

COPIA

Repertorio n. 21938

Raccolta n. 8073

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE - ONLUS (esente da imposta
di bollo ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.460/1997)

REPUBBLICA ITALIANA

Il venti aprile duemilasette.

In Atessa (CH) e nel mio studio alla Via Nazario Sauro
n.4. Innanzi a me dottor CRISTIANO DI MAIO, notaio in Atessa,
iscritto nel Ruolo del Distretti Notarili Riuniti di Chieti,
Lanciano e Vasto,

INTERVENGONO:

- 1) TRENTINI ANGELA MARIA, nata a Chieti (CH) il 7 maggio
1964 e residente in Atessa (CH) alla Via Rue di Piane n.3,
codice fiscale: TRN NLM 64E47 C632Y;
- 2) SPARVIERI ANTONIO, nato ad Atessa (CH) il 23 agosto
1952 e residente in Atessa (CH) alla Via Gramsci n.76, codice
fiscale: SPR NTN 52M23 A485R;
- 3) BUZZELLI ELEUTERIO, nato ad Ortona (CH) il 17 febbraio
1948 e residente in Ortona (CH) alla Contrada Cucullo n.63,
codice fiscale: BZZ LTR 48B17 G141F;
- 4) DI PASQUALE CONCETTA, nata ad Atessa (CH) il 20
gennaio 1947 e residente in Atessa (CH) alla Via Fontane
Vecchie n.2, codice fiscale: DPS CCT 47A60 A485K;
- 5) POLIDORI CONCETTA, nata a Tollo (CH) il 28 marzo 1952
e residente in Atessa (CH) alla Via Fontane Vecchie n.2,
codice fiscale: PLD CCT 52C68 L194R;

Registrato a LANCIANO

In data 24/04/07

al N. 419

SER. I

Esente L.



Notario
66041 ATESSA (Ch) - Via Nazario Sauro, 4 - Tel. e Fax 0872 866714

- 6) NGANDU KABONGO DANIEL, nato a Miabi (RDC) il 5 giugno 1969 e residente in Torino di Sangro (CH) alla Via Messina n.1, codice fiscale: NGN KNG 69H05 Z312S;
- 7) MARCUCCI IGINIO, nato ad Atessa (CH) il 26 aprile 1945 e residente in Lanciano (CH) alla Via Piave n.65, codice fiscale: MRC GNI 45D26 A485M;
- 8) LIBERATOSCIOLI SALVATORE LUCIANO, nato a Chieti (CH) il 19 febbraio 1962 e residente in Torino di Sangro (CH) alla Via Sant'Angelo n.11, codice fiscale: LBR SVT 62B19 C632U;
- 9) DANIELE NICOLA, nato a Tornareccio (CH) il 6 settembre 1933 e residente in Atessa (CH) alla Via Menotti de Francesco n.10, codice fiscale: DNL NCL 33P06 L224E;
- 10) PALERMO MARIA CRISTINA, nata a Lanciano (CH) il 26 ottobre 1968 e residente in San Vito Chietino (CH) alla Contrada Portelle n.72, codice fiscale: PLR MCR 68R66 E435H;
- 11) TARTAGLIA LUZIO, nato ad Atessa (CH) il 24 ottobre 1946 e residente in Atessa (CH) al Vico Chiuso n.35 di Piazza Garibaldi, codice fiscale: TRT LZU 46R24 A485H;
- 12) COLONNA EMILIO, nato ad Atessa (CH) il 15 novembre 1953 e residente in Atessa (CH) alla Contrada Capragrassa n.8, codice fiscale: CLN MLE 53S15 A485Y;
- 13) GAETA DOMENICO, nato a Torino di Sangro (CH) il 19 dicembre 1948 e residente in Torino di Sangro (CH) alla Contrada Morticcio n.21/2, codice fiscale: GTA DNC 48T19 L218T;

no --- 14) DI CAMILLO GRAZIELLA, nata a Lanciano (CH) il 12
na febbraio 1964 e residente in Torino di Sangro (CH) alla Via
Sant'Angelo n.11, codice fiscale: DCM GZL 64B52 E435V.

45 I costituiti, della cui identità personale, io notaio
ce sono certo, convengono quanto segue:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

H) Art. 1) E' costituita, con l'espresso consenso dei signori
L-1 TRENTINI ANGELA MARIA, SPARVIERI ANTONIO, BUZZELLI ELEUTERIO,
DI PASQUALE CONCETTA, POLIDORI CONCETTA, NGANDU KABONGO
re DANIEL, MARCUCCI IGINIO, LIBERATOSCIOLI SALVATORE LUCIANO,
10 DANIELE NICOLA, PALERMO MARIA CRISTINA, TARTAGLIA LUZIO,
COLONNA EMILIO, GAETA DOMENICO e DI CAMILLO GRAZIELLA,
16 innanzi costituiti, che assumono la qualifica di soci
a fondatori, l'associazione denominata "IL BUON SAMARITANO
e ONLUS" - organizzazione non lucrativa di utilità sociale
a (ONLUS), per brevità indicata anche come "associazione".

Art. 2) L'associazione ha sede in Atesa (CH) alla Via
Filippo Turati.

a Art. 3) La durata, lo scopo, gli organi, la rappresentanza e
a tutte le altre norme relative al funzionamento
dell'associazione sono determinate nello statuto che,
3 composto da una premessa e venticinque articoli, viene
debitamente letto, firmato dalle parti e allegato al presente
atto sotto la lettera "A", onde formarne parte integrante e
sostanziale.

Art. 4) L'associazione non ha fini di lucro ed è apolitica. Persegue fini di solidarietà ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 5) I componenti, riuniti in assemblea, eleggono, per acclamazione, come componenti del primo comitato, attualmente composto di sette membri, con durata triennale, i signori:

--- SPARVIERI ANTONIO, come innanzi generalizzato, (presidente);

--- DI CAMILLO GRAZIELLA, come innanzi generalizzata, (vice presidente);

--- NGANDU KABONGO DANIEL, come innanzi generalizzato, (segretario);

--- MARCUCCI IGINIO, come innanzi generalizzato, (componente);

--- DI PASQUALE CONCETTA, come innanzi generalizzata, (componente);

--- POLIDORI CONCETTA, come innanzi generalizzata, (componente);

--- COLONNA EMILIO, come innanzi generalizzato, (componente);

i quali dichiarano di accettare la carica loro conferita.

Art. 6) Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono interamente a carico dell'associazione.

Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, il presente atto è esente dall'imposta di bollo e va assoggettato ad imposta fissa di registro ai sensi

tica. dell'articolo 22 del medesimo D.Lgs.460/1997.

agosto Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che è
e del stato da me letto, unitamente all'allegato, ai comparenti che
lo hanno approvato e dichiarato conforme alla loro volontà.

per Scritto a macchina da me notaio su fogli due per pagine
mente cinque fin qui, il presente atto viene sottoscritto dai
: comparenti e me Notaio, alle ore 19 (diciannove) e minuti 10
zato, (dieci).

FIRMATI: ANGELA MARIA TRENTINI, ANTONIO SPARVIERI, ELEUTERIO

(vice BUZZELLI, CONCETTA DI PASQUALE, CONCETTA POLIDORI, NGANDU

KABONGO DANIEL, IGINIO MARCUCCI, LIBERATOSCIOLI SALVATORE

ato. LUCIANO, DANIELE NICOLA, PALERMO MARIA CRISTINA, TARTAGLIA

LUZIO, EMILIO COLONNA, DOMENICO GAETA, GRAZIELLA DI CAMILLO,

te); NOTAIO CRISTIANO DI MAIO (SIGILLO)

ata,

ata,

e);

atto

997

va

si

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL BUON SAMARITANO ONLUS"

PREMESSA

Il volontariato è diventato un fiore all'occhiello della società italiana. Da gocce d'acqua, i volontari si sono trasformati in fiumi che irrigano e umanizzano l'Italia e il mondo. Come una forza silenziosa permeata di valori umani e cristiani, il volontariato sta aprendo finestre di speranza in una società spesso contrassegnata da egoismo ed edonismo, dall'opulenza degli uni e della miseria di altri. Da un paio di anni, alcune famiglie della Provincia di Chieti sono impegnate nel sostegno di famiglie e scuole d'infanzia nella Repubblica democratica del Congo. Le nobili e lodevoli finalità che tali iniziative intendono perseguire si stanno, positivamente, capillarizzando verso realtà territoriali più circoscritte, come la zona della Val di Sangro, che vede interessati e coinvolti, in progetti analoghi, nuovi nuclei familiari. In questi anni è sempre cresciuto il desiderio di andare incontro alle necessità del sud del Mondo contraddistinto da profonde diversità culturali che, attraverso il reciproco scambio, possono essere conosciute e comprese anche con il coordinamento di queste iniziative. Convinti che il bene va fatto bene e la carità organizzata per essere efficaci, si è maturata l'idea di dare una forma giuridica all'impegno di queste famiglie che intendono dare concretezza e fattibilità a nuovi e sempre ben accolti progetti promossi a beneficio di coloro che, nel Sud del Mondo, vivono una dimensione sociale, economica ed assistenziale di profondo e quotidiano disagio.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita l'associazione denominata "IL BUON SAMARITANO ONLUS" - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di seguito, per brevità, detta associazione. L'associazione non ha fini di lucro ed è apolitica. Persegue fini di solidarietà sociale ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e dei principi generali dell'ordinamento. Organizzazione libera, aperta a tutti coloro che accettano e condividono lo spirito e gli orientamenti programmatici e formativi dell'associazione e si impegnano nel servizio alla persona umana, considerata nella sua globalità, nel rispetto della sua dignità, della sua libertà, delle esigenze fisiche, psichiche, spirituali e religiose.

Pertanto, l'Associazione è una organizzazione apartitica che tende a coinvolgere tutti i cittadini che intendano, gratuitamente e volontariamente, mettersi al servizio dei poveri e delle categorie sociali più bisognose.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale in Atesa (CH) alla Via Filippo Turati.

Art. 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo, oggetto sociale e attività

L'associazione si propone di perseguire le sue attività, esclusivamente, per finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nei settori di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ed in particolare in quelli che interessano:

- a) la beneficenza;
- b) l'istruzione, la formazione e l'assistenza sanitaria a beneficio di componenti comunità estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Per realizzare questi scopi, l'associazione si propone di:

- a) organizzare, per la beneficenza, raccolte di fondi e contributi da parte di soci e di terzi durante le ricorrenze festive e in occasione di manifestazioni culturali e ricreative organizzate dall'associazione medesima, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle specifiche finalità perseguite;
- b) promuovere la cultura di solidarietà a favore di chi vive in situazioni di povertà;
- c) informare e sensibilizzare ai problemi della giustizia, della solidarietà

- sociale, della pace e dello sviluppo;
- d) promuovere conferenze, incontri e dibattiti su tali tematiche;
 - e) creare legami di solidarietà tra i popoli e favorirne la conoscenza e l'integrazione;
 - f) promuovere raccolte, lasciti, donazioni, sottoscrizioni ed erogazioni di fondi e quant'altro necessario per la realizzazione delle sue finalità;
 - g) collaborare e partecipare con enti pubblici ed altre associazioni alle iniziative di promozione sociale e sviluppo umano;
 - h) organizzare il sostegno a distanza in favore di famiglie, bambini o categorie particolari di bambini bisognosi.

L'associazione si impegna a far uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci

L'associazione è costituita da tutti coloro che si impegnano a condividere le finalità e gli obiettivi dell'associazione, che dimostrano attitudini e capacità di servizio e sono mossi da spirito di solidarietà. Per divenire soci occorre fare domanda al comitato, manifestando la propria disponibilità ad assumersi l'impegno di destinare parte del proprio tempo ad un servizio qualificato, continuativo secondo le finalità dell'associazione, nonché a partecipare alle iniziative di tipo formativo e di qualificazione. I soci costituiscono l'assemblea dell'associazione ed hanno diritto di voto.

Il numero dei soci è illimitato.

1. Sono soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.

2. Tutte le prestazioni dei soci, compresa l'esecuzione dei diversi mandati sono a titolo gratuito. Essi hanno, comunque, diritto ad essere rimborsati per le spese realmente sostenute per le attività espletate, ai sensi di legge e nei limiti delle possibilità economiche dell'associazione. L'associazione, quando le circostanze e le attività lo richiedono può, opportunamente, ricorrere ad un servizio retribuito impiegando risorse umane esterne, non socie.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare, senza riserve, lo statuto dell'associazione e si impegna a corrispondere un contributo annuale secondo le modalità di cui ai regolamenti interni. L'entità minima di questo contributo viene determinato, anno per anno, dal comitato. L'iscrizione decorre dalla data di emanazione della delibera del comitato. Il contributo è annuale, non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

L'associazione disciplina uniformemente il rapporto associativo e le modalità relative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo, espressamente, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione, le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 6 - Soci sostenitori

Possono essere ammessi, di anno in anno, a far parte dell'associazione con la qualifica di "sostenitori" coloro che partecipano ad una o più iniziative promosse dall'associazione con contributi economici o con gratuite prestazioni personali e/o professionali. Il "sostenitore" può partecipare all'assemblea dell'associazione senza godere del diritto di voto.

Art. 7 - Domanda di adesione

Coloro che intendono diventare soci ne fanno espressa richiesta al comitato dell'associazione.

La domanda deve contenere:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio residenza e attività esercitata;
- b) indicazione della quota associativa da versare;
- c) dichiarazione di conoscere ed accettare, integralmente, il presente statuto

e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione.

Se trattasi di persone giuridiche ed enti collettivi la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società, oppure dal Presidente pro tempore della Società o dell'associazione e oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c), relativi alle persone fisiche, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) il nome del delegato che rappresenta l'impresa sociale.

Art. 8 - Obblighi e diritti del socio

Tutti i soci, in regola con il versamento del contributo associativo annuale, hanno diritto ad essere informati delle decisioni e delle motivazioni degli organi dirigenti, di partecipare ai momenti formativi ed autoformativi, di fruire dei servizi che l'associazione pone in essere, di formulare proposte e di svolgere un ruolo attivo nella costruzione dei programmi e/o dell'attività dell'associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'associazione, nonché di esercitare, nelle forme previste dal presente statuto, l'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - Recesso, Esclusione, Decadenza, Morte del socio

La perdita della qualità di socio ha luogo per:

- causa di morte;
- dimissioni volontarie e/o recesso;
- decadenza, per mancato versamento della quota associativa per un periodo di almeno due anni;
- esclusione dichiarata per indegnità deliberata dal comitato o, nel caso in cui, il socio abbia tenuto o tenga un comportamento non in sintonia con lo spirito dell'associazione che sia da ritenersi, per la stessa, pregiudizievole e/o dannoso anche solo sotto il profilo morale. L'esclusione diviene obbligatoria nel caso in cui vi sia un coinvolgimento del socio in azioni illecite inerenti le attività dell'associazione. Avverso il provvedimento di esclusione è, comunque, ammesso, il ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. Tale prerogativa deve essere manifestata dal socio con l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento da effettuarsi entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di avvenuta esclusione.

La perdita della qualità di socio, comunicata al socio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere annotata, a cura del comitato, nel libro dei soci.

Le dimissioni volontarie si presentano mediante domanda del socio inviata con raccomandata al comitato, il quale deve deliberare in merito entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La decadenza è deliberata dal comitato, constatato il mancato versamento della quota associativa. La decadenza non comporta per il socio il venir meno agli obblighi o impegni precedentemente assunti.

TITOLO IV

ORGANI

Art. 10 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il comitato;
- il presidente;
- il segretario;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio arbitrale.

Art. 11 - L'assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

Essa si riunisce, in via straordinaria ed ordinaria. In via straordinaria, per deliberare sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto e sullo sciogli-

mento e messa in liquidazione dell'associazione, in via ordinaria ogni qualvolta il comitato lo ritenga utile ed opportuno e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare su qualunque materia e per tutti gli altri atti non riservati alla competenza degli altri organi associativi, oppure quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli aventi diritto a partecipare all'assemblea stessa o dal Collegio dei revisori. In tal caso, il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

La convocazione dell'assemblea, che può aver luogo anche fuori dalla sede sociale, è effettuata dal presidente mediante lettera raccomandata o altra idonea forma (lettera, raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica), inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Essa deve contenere, sia per la prima che per la seconda convocazione, la data, l'ora ed il luogo per l'adunanza e l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal presidente del comitato e, in caso di sua assenza e impedimento, dal vice presidente; nell'ipotesi di assenza e impedimento di entrambi, da un membro del comitato eletto dall'assemblea.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia accertata, in proprio e per delega, la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto successivamente.

La delega deve indicare il giorno e il luogo dell'assemblea sia di prima che di seconda convocazione e gli estremi anagrafici del delegato.

Le persone giuridiche socie possono farsi rappresentare da mandatari o procuratori generali.

La seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione, messa in liquidazione e devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto: quorum richiesto sia in prima che in seconda convocazione.

Per le votazioni l'assemblea provvederà normalmente con voto palese per alzata di mano o scrutinio segreto dei presenti aventi diritto al voto, con la indicazione e la elezione di nominativi di proprio gradimento, fatta salva ogni diversa deliberazione in merito.

In caso di parità dei voti la proposta messa in votazione s'intende respinta. Per l'elezione alle cariche sociali, a parità di voti, è eletto il più anziano di età. L'assemblea, su proposta del presidente, può nominare due scrutatori. Le deliberazioni debbono constare da verbale redatto dal segretario dell'assemblea eletto dalla medesima su proposta del presidente, recante la sottoscrizione del presidente e del segretario su apposito libro.

Art. 12 - Competenze dell'assemblea

L'assemblea è organo supremo dell'associazione ed ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato;
- eleggere il collegio arbitrale e, tra i non soci, i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- proporre gli orientamenti e promuovere le iniziative generali dell'associazione nei campi formativo, partecipativo ed operativo;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dal comitato;
- approvare i regolamenti interni.

Art. 13 - Il comitato

Il comitato è eletto dall'assemblea, ed è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di quindici. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. Il comitato convocato dal suo presidente, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni volta se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del comitato o dal collegio dei revisori. In tal caso, il presidente deve provvedere con la modalità di cui al comma successivo, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

Il presidente convoca le riunioni con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica). In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito e le deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei suoi componenti. Delle riunioni del comitato viene redatto verbale che, trascritto su apposito libro, viene dal presidente e dal segretario debitamente sottoscritto.

Art. 14 - Competenze del comitato

Il comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente e il vice presidente;
- assumere il personale;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- proporre all'assemblea i regolamenti interni;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali unitamente alla relazione sull'attività svolta;
- determinare il programma di lavori in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- esercitare ogni potere inerente l'attività sia ordinaria che straordinaria dell'associazione, nessuno escluso ed eccettuato, sottoposta dal presidente o dal segretario salvo quanto tassativamente di competenza degli altri organi;
- deliberare sulle domande degli aspiranti soci;
- deliberare sull'ammissione, sulle dimissioni, sulla decadenza ed esclusione dei soci;
- stabilire l'entità del contributo associativo;
- predisporre i piani di lavoro dei gruppi territoriali e settoriali, nonché dei piani di lavoro annuali dei quali affida l'elaborazione e l'esecuzione al segretario;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il comitato può delegare le seguenti attribuzioni al presidente, al vicepresidente e al segretario. Non potranno delegarsi la redazione dei bilanci e la straordinaria amministrazione.

Se decade la maggioranza del comitato, deve essere immediatamente convocata l'assemblea la quale provvederà alla elezione di altro comitato, composto dallo stesso numero di componenti di quello decaduto. Tale comitato rimarrà in carica per lo stesso periodo di durata del comitato decaduto.

Art. 15 - Il presidente e le sue funzioni

Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Esso cessa dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto nei commi successivi. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli esercita i poteri previsti nello statuto e quelli che il comitato gli attribuisce. Ad esso spetta, quindi, per rappresentanza, in via esemplificativa e non tassativa, la stipulazione, il rinnovo e la risoluzione di ogni contratto, convenzione o atto; l'accettazione di tutti gli apporti, immobiliari e mobiliari, a qualsiasi titolo disposti a favore dell'associazione; l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili e immobili, pure registrati; il compimento

di qualunque operazione presso istituti di credito e banche, ivi compresa l'apertura di conti correnti, di crediti e l'accensione di mutui; le transazioni, la nomina di periti, il conferimento di procure per determinati atti e categorie di atti. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Il Presidente, su delibera del Comitato nomina avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Art. 16 - Il segretario e le sue funzioni

Il segretario è organo esecutivo e di coordinamento dell'associazione. Coadiuvato il presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede all'esecuzione delle delibere assunte dagli organi competenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispose lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato;
- coordina e sostiene le attività dell'associazione ed in particolare degli eventuali gruppi settoriali, ove presenti, ed assicura il regolare funzionamento tecnico-operativo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Il segretario può essere coadiuvato da uno o più vice-segretari. Egli risponde del proprio operato di fronte al comitato.

Art. 17 - Il Collegio dei revisori dei conti e le sue funzioni

Il collegio dei revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto sociale ed accerta la regolare e corretta tenuta della contabilità.

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente. Esso agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un socio fatta per iscritto e firmata. Il collegio riferisce, annualmente, all'assemblea con relazione scritta l'andamento dell'amministrazione dell'associazione e predispose, altresì, una relazione che accompagna quella annuale del comitato relativa al bilancio.

Art. 18 - Il Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedure, senza contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale competente per territorio, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto. La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione all'associazione da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alle cariche degli organi dell'associazione è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 19 - Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Non è consentita, tra loro, la cumulabilità. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E RISORSE ECONOMICHE

Art. 20 - Patrimonio sociale e risorse economiche

Le obbligazioni, gli oneri contratti a nome e nell'interesse dell'associazione vengono soddisfatti con il patrimonio dell'associazione medesima.

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- rendite e/o beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
 - somme accantonate per qualunque scopo sino a quanto non siano erogate.
- L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche europee, nazionali, regionali, locali, finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività istituzionali e di specifiche attività e progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti e rimborsi derivanti da convenzioni;
 - proventi derivanti da attività commerciali occasionali, poste in essere dall'associazione;
 - riserva ordinaria;
 - eventuali riserve straordinarie;
 - ogni altro provento consentito dalle vigenti leggi.

L'associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Impiega utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e, in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

TITOLO VI

BILANCIO E RENDICONTO

Art. 22 - Bilancio e rendiconto

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, accompagnati da apposita relazione, rispettivamente, del comitato e del collegio dei revisori, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, con voto palese, che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. La redazione del bilancio (rendiconto) è obbligatoria e deve coincidere con l'anno solare.

Il rendiconto, è un tipo di scritturazione semplice, la cui chiusura non potrà mai portare ad un utile, ma un mero riporto positivo in avere da ricondurre al rendiconto dell'anno successivo e da utilizzare esclusivamente ai fini etico-sociali e, quindi, in forza delle leggi fiscali agevolative che ne prevedono la non tassabilità.

L'associazione, assicura una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari alla realizzazione dei progetti attraverso una metodologia operativa corretta e verificabile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.23 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra l'organizzazione ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività associativa, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se, eventualmente, costituiti

Art.24 - Modifiche statutarie

Le eventuali proposte di modifica al presente statuto, lo scioglimento dell'associazione e la sua messa in stato di liquidazione devono essere deliberati dall'assemblea straordinaria appositamente convocata. Quanto previsto al precedente comma deve essere proposto dal comitato o da un terzo dei componenti l'assemblea con contestuale ed eventuale nomina, in sede di liquidazione di uno o più liquidatori, con determinazione dei poteri. La delibera dell'assemblea pronunciante lo scioglimento deve essere portata a conoscenza di tutti i soci.

Art.25 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le norme previste dal codice civile e le disposizioni di legge in materia sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), nonché i generali principi dell'ordinamento.

FIRMATI: ANGELA MARIA TRENTINI, ANTONIO SPARVIERI, ELEUTERIO BUZZELLI, CONCETTA DI PASQUALE, CONCETTA POLIDORI, NGANDU KABONGO DANIEL, IGINIO MARCUCCI, LIBERATOSCIOLI SALVATORE LUCIANO, DANIELE NICOLA, PALERMO MIRIA CRISTINA, TARTAGLIA LUZIO, EMILIO COLONNA, DOMENICO GAETA, GRAZIELA DI CAMILLO, NOTAIO CRISTIANO DI MAIO (SIGILLO)

La presente copia xerografica, composta di fasciate TREDICI
è conforme all'originale e si rilascia per uso PARTE

Atessa, 23 APR 2007

